

(N. 2042-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO ED ESTERO, TURISMO)

(RELATORE TARTUFOLI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria e del Commercio

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro del Bilancio

e col Ministro del Commercio con l'Estero

NELLA SEDUTA DEL 4 LUGLIO 1957

Comunicata alla Presidenza il 17 luglio 1957

Conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 1957, n. 475, concernente l'abolizione del rimborso del maggior onere derivante alla importazione dei prodotti petroliferi dalla particolare situazione del mercato internazionale.

ONOREVOLI SENATORI. — Ancora una volta l'istituto del decreto-legge trova la sua applicazione per un provvedimento che, per la sua natura strettamente fiscale e per l'automaticità immediata dei provvedimenti conseguenti, lo legittima pienamente.

Trattasi della riconosciuta cessazione dello stato di emergenza che, a seguito della crisi di Suez, era venuto a determinarsi nel settore dei rifornimenti e dei consumi dei prodotti petroliferi nel nostro Paese, cessazione che deve farci compiaciuti che una delle crisi politico-economiche più gravi del dopoguerra sia potuta risolversi senza fatti penosi e senza il rischio di amplificazioni di un conflitto, che poteva far temere realmente della pace del mondo, con incommensurabili conseguenze letali.

E che nella vicenda il nostro Paese sia stato uno di quelli che si è trovato a poter risolvere con minore disagio le situazioni emergenti dalla chiusura del Canale di Suez e dal sommovimento esplosivo nel settore degli approvvigionamenti petroliferi, è onesto riconoscere ancora una volta, dando lode alla tempestività di azione sia di Governo, sia degli operatori economici del settore.

Il rimborso, quindi, dei maggiori oneri sostenuti dalle aziende petrolifere importatrici di petrolio greggio, di olii combustibili e di gasolio è venuto a cessare dal 1° luglio corrente a seguito appunto del decreto-legge 3 luglio 1957, n. 475, che siamo oggi chiamati a ratificare.

Il provvedimento, ora revocato, fu di indubbia efficacia come previsto, e la considerazione è legittima e valida, poichè si tratta di constatazioni inoppugnabili *a posteriori*; si tratta, cioè, di fare l'analisi obiettiva di un consuntivo che ha pienamente corrisposto alla previsione, che inutilmente l'opposizione, in questa Aula e nel Paese, volle definire ottimistica, presagendo ben altre necessità e ben altre emergenze.

I conti sono tornati e la realtà del settore è a tutti presente nella possibilità a ciascuno data di approvvigionarsi a proprio piacimento di prodotti petroliferi, e tutto è ritornato nel sistema di prezzi e di condizioni abituali, senza fra l'altro che nel particolare periodo riuscisse ad operare il mercato clandestino e la famige-

rata borsa nera nella consueta collusione fra speculatori e sfruttati che si determina pur sempre, e nonostante i molti accorgimenti, nei periodi di grave emergenza. Nel nostro caso la tempestività dei provvedimenti adottati, la serenità mantenuta contro ogni voluto pessimismo ed allarme hanno certo contribuito a far sì che tristi esperienze non fossero ripetute.

È, peraltro, vero che i maggiori oneri, derivanti dalla importazione ostacolata e resa più onerosa dagli avvenimenti vissuti, determinarono il provvedimento degli aumenti del prezzo della benzina; ma tali aumenti non ebbero ripercussioni nocive nel traffico, nè diedero luogo a oscillazioni al rialzo di prezzi in vasti settori, come tutti abbiamo avuto agio di constatare.

Non è di buon gusto fare confronti con la situazione di altri Paesi, e magari proprio di quelli che, avendo operato a determinare gli avvenimenti, è a presumere che dovessero conoscere ben prima tutte le possibili ripercussioni e tutte le possibilità ed eventualità.

Il decreto-legge che dobbiamo ratificare ha dunque avuto l'intento di disciplinare il passaggio alla normalità, prevedendo e decidendo sui punti essenziali, anche facendo servire l'istrumento della normalizzazione a risolvere alcuni casi e a sistemare alcune emergenze di fatto che il periodo di eccezionalità ebbe a provocare come assoluto imprevisto marginale.

L'analisi del contenuto dei sette articoli del decreto-legge ce ne illustra i termini e la natura come segue.

La cessazione al 1° luglio corrente della tecnica del rimborso delle maggiori spese, fermo restando il diritto di esso per tutte le importazioni effettuate entro il 30 giugno 1957, è prevista dall'articolo 1, che fissa anche in 30 giorni, dalla data di pubblicazione del decreto-legge, la presentazione delle ulteriori istanze di rimborso. Norma questa ultima assai opportuna per non perpetuare nel tempo liquidazioni di questa natura.

La norma successiva del decreto-legge vuole cautelare l'Erario dal possibile rimborso, che dalla legge istitutiva è previsto per i prodotti destinati al mercato interno, alla serie di prodotti che fossero stati esportati e che provenissero da grezzo di definitiva importazione;

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e i tre mesi di tempo fissati al riguardo sembrano sufficientemente cautelativi.

Con l'articolo 3 si tiene conto di circostanze di fatto che il periodo di applicazione delle liquidazioni provvisorie ha consentito di rilevare per dare sanzione legislativa alle situazioni stesse. Analogamente con l'articolo 4 si colma una lacuna manifestatasi in sede di applicazione delle norme regolamentari, equiparando alle importazioni di greggio, quelle dei prodotti finiti.

I prezzi di vendita dei prodotti petroliferi in vigore alla data di pubblicazione del decreto-legge, rimangono immutati fino alla data del 30 settembre, secondo la norma dell'articolo 5. Ciò non deve sembrare contraddire al criterio che il Parlamento suggerì fosse tenuto presente di ritornare alla normalità dei prezzi preesistenti alla crisi, quando cessasse la necessità del rimborso dovuto allo stato di emer-

genza. Il periodo di tre mesi si ritiene, infatti, necessario e sufficiente per cautelare sia gli interessi dello Stato che dei consumatori, in quanto le quantità esistenti al 30 giugno andranno ad essere assorbite dal mercato nei termini predetti.

Infine, con l'articolo 6 si afferma una norma transitoria per riconoscere il maggior onere derivante esclusivamente da contratti di noleggio per trasporto di petrolio greggio, conclusi nel periodo più acuto delle difficoltà dei rifornimenti, anche se la materia prima di cui trattasi sia stata nazionalizzata successivamente alla data del 30 giugno.

L'ultimo articolo del decreto-legge da convertire risolve i consueti procedimenti di rito.

Si ritiene, quindi, che il Senato debba dare la sua approvazione al disegno di legge di conversione in esame.

TARTUFOLI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 3 luglio 1957, n. 475, concernente l'abolizione del rimborso del maggior onere derivante alla importazione dei prodotti petroliferi dalla particolare situazione del mercato internazionale.